

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE



Provincia di FOGGIA

Via C. Alberto, 2 – 71035 CELENZA VALFORTORE (FG)

Tel. 0881/554016 – Fax: 0881/554748

UFFICIO TRIBUTI

IMU 2012– INDICAZIONI PRELIMINARI IN ATTESA DELLA DELIBERA COMUNALE E DEL REGOLAMENTO

Dal 1 gennaio 2012 l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sostituisce l’Ici. E’ stata anticipata, in via sperimentale, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, dall’iniziale data di entrata in vigore prevista per il 2014. Entrerà invece in vigore, in via definitiva, dal 1 gennaio 2015.

COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ICI?

VERSAMENTI: possono essere effettuati solo mediante l’uso del Modello F24 cioè con le modalità in uso per il versamento delle imposte sui redditi.

TERMINI PER I VERSAMENTI:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA: il pagamento può essere effettuato in tre rate:

1[^] RATA, di ACCONTO, pari al 33% dell’imposta dovuta per l’anno in corso sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, da versare **entro il 16 GIUGNO 2012**;

2[^] RATA, di ACCONTO, pari al 33% dell’imposta dovuta per l’anno in corso sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, da versare **entro il 16 SETTEMBRE 2012**;

SALDO entro il 16 DICEMBRE 2012;

ALTRÉ ABITAZIONI:

1[^] RATA, di ACCONTO, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, da versare **entro il 16 GIUGNO 2012**;

SALDO entro il 16 DICEMBRE 2012;

Oppure, può essere effettuato **IN UN’UNICA RATA** entro il termine di scadenza della 1[^] rata, per l’imposta dovuta per l’intero anno in corso.

Il versamento non è dovuto se l’imposta risulta inferiore a € 10,00 annui (ns. Reg. sulle Entrate)-

ARROTONDAMENTO: il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2012: Il Comune deve fissare le aliquote e adottare un nuovo regolamento:

Le aliquote fissate dalla legge sono:

- **0,76 % aliquota base** (il Comune potrà aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali);

- **0,4 % aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze** (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7) con possibilità per il Comune di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali;

- **0,2 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali** (il Comune può solo diminuirla fino allo 0,1%).

Il Comune ha anche la possibilità di ridurre l’aliquota base dello 0,76% fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili dei soggetti IRES (le società di capitali) e per gli immobili locati (dal 2015 la loro aliquota sarà ridotta alla metà a norma di legge).

La metà del gettito dell’IMU (calcolata con l’aliquota dello 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, è incassata dallo Stato, senza applicazione di riduzioni e detrazioni.

L’imposta si applica ai FABBRICATI ed alle AREE FABBRICABILI. I terreni agricoli, nel nostro Comune, sono esenti dall’imposta.

Le aliquote si applicheranno, **per i fabbricati**, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati catastali aumentata del 5% (come per l'Ici), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10) e per le cat. C/2, C/6 e C/7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;
- x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5). Dal 01/01/2013 passerà a x 65;
- x 55 per i fabbricati della cat. C/1.

Per le **aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

RIDUZIONI E DETRAZIONI:

- la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

- Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale. L'ulteriore detrazione per i figli non può superare i 400,00 €.

- La detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P., al coniuge separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune.

Il Comune può decidere di applicare la detrazione anche all'abitazione degli anziani o disabili che risultano residenti in istituto di ricovero o sanitario, purché l'immobile non sia locato.

ATTENZIONE: sono state abolite dalla Legge sull'anticipazione dell'IMU al 2012, le seguenti precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:

- L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si possono considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
- L'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti (che quindi ritornano ad essere delle seconde case);
- La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità.
- Non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini italiani residenti all'estero.

ALTRE ESENZIONI: Rispecchiano, quasi integralmente quelle della ex-Ici.

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme di legge:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
- Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. . 201/2011;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale).

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi i cui orari di apertura al pubblico sono:

dal MARTEDÌ AL VENERDI MATTINA dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

nel pomeriggio di GIOVEDÌ dalle ore 16,30 alle ore 17,30;

Celenza Valfortore, 08/05/2012

**Il Responsabile I.M.U.
(Rag. Franco Iamele)**